

LINEE DI INDIRIZZO E RACCOMANDAZIONI PER L'ATTIVITA' DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE AI TEMPI DEL COVID-19

Autori:

Giuseppe Candela - Segretario Nazionale UNPISI – TPALL AS Friuli Occ.

Angelo Foresta - Segretario Nazionale e resp. Formazione UNPISI – TPALL ASP Palermo

Maurizio Di Giusto - Presidente UNPISI – TPALL USL Toscana Centro

Indice

Premessa	3
Il contesto internazionale	5
Definizione dell'attività nei diversi contesti professionali	6
Attività derogabili e inderogabili	7
Il ruolo del Tecnico della Prevenzione nell'emergenza COVID-19	8
Organizzazione e svolgimento delle attività lavorative del Tecnico della Prevenzione durante l'emergenza COVID-19	11
Precauzioni nello svolgimento dell'attività del TdP ai tempi del COVID-19.....	11
Focus DPI	13
Procedure di Vestizione/Svestizione	15
Smaltimento dei DPI	16
Focus disinfezione delle superfici	17
Link utili	19
Bibliografia.....	20

Premessa

I Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (di seguito TdP), nell'esercizio della propria professione ma anche come cittadini, sono chiamati in prima linea al contenimento dell'epidemia in atto, in quanto il ruolo cardine della nostra professione è quello di tutelare l'ambiente e la ricaduta in termini di salute della cittadinanza nei luoghi di vita e di lavoro.

Ogni TdP nell'esercizio della propria professione, nei diversi ambiti e nelle diverse fasce di età, è impegnato in prima linea nel contribuire al contenimento della diffusione dell'epidemia, mettendo in atto i corretti comportamenti a tutela dell'altrui e della propria salute.

Le indicazioni per tutti sono quelle emanate dalle Autorità competenti: Ministero della Salute, Regioni, Sindaci, Aziende Sanitarie e Ordini Professionali.

I comportamenti richiesti a tutte le professioni sanitarie non sono diversi ma derivano tutti dalle stesse norme previste dal Ministero della Salute e ciascuno, con la propria "competenza e autonomia specifica", le adatta alle esigenze della propria particolare situazione lavorativa. Non c'è perciò una ricetta di comportamenti "specifici per la professione"; è necessario integrare le informazioni provenienti da diverse fonti, adatte per possibili diversi scenari.

Le premesse restano le seguenti:

- come già esplicitato nella circolare 26/2020 di FNO "in ambito sanitario, stante l'attuale situazione, la SUDDIVISIONE tra pubblico e privato è IRRILEVANTE: ciò che è previsto per la sanità pubblica vale anche per quella privata";
- DISTINZIONE tra interventi derogabili e non derogabili: gli interventi derogabili nel momento dell'emergenza devono essere sospesi e ripresi solo quando verranno meno le indicazioni derivanti dal DPCM 4 marzo 2020, e successive disposizioni, che restano valide nei diversi territori anche nel periodo che viene definito Fase 2;
- AUTONOMIA E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE devono continuare a porsi da guida per una condotta rivolta alla tutela della sicurezza del cittadino utente.

Le seguenti indicazioni operative hanno lo scopo di fornire delle raccomandazioni sui comportamenti professionali da mettere in atto durante la Fase 2 al fine uniformare gli interventi dei Tecnici della Prevenzione operanti sul territorio (sia come dipendenti del SSN o di aziende private che come liberi professionisti) nel contesto di emergenza nazionale e internazionale dettato dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Questo documento vuole, inoltre, essere un contributo informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori Tecnici della Prevenzione

Obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, promuovendo l'adozione delle ormai note misure ritenute efficaci a contenere e contrastare l'epidemia di COVID-19 e declinate anche per gli ambienti di vita e di lavoro.

Proprio per questo, le indicazioni contenute nel documento devono trovare una applicazione a livello locale, che le declini tenendo conto anche dei contesti organizzativi e delle specifiche caratteristiche individuali di rischio.

Risulta, pertanto, di fondamentale importanza che tutti gli operatori siano opportunamente formati e aggiornati in merito alle modalità e ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili.

Il contesto internazionale

Il coronavirus responsabile dell'attuale pandemia, denominato SARS-CoV-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), causa una malattia caratterizzata da febbre, tosse e disturbi respiratori che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

La via primaria di trasmissione sono le goccioline del respiro delle persone infette proiettate nelle congiuntive o nelle membrane mucose dell'occhio, del naso o della bocca attraverso lo starnutare, il tossire, il parlare (proiezione di solito limitata a circa 1 metro).

Il periodo di incubazione (ovvero il periodo di tempo che intercorre tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici) varia, secondo le attuali stime, fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

I principali aspetti da evidenziare nelle modalità di trasmissione del virus sono i seguenti:

- Il virus si trasmette principalmente da altre persone attraverso goccioline respiratorie (droplets) che un malato o un portatore emette durante la tosse o uno starnuto. È possibile che micro goccioline persistano nell'aria ambiente per cui è necessario ventilare frequentemente gli ambienti di lavoro;
- È possibile che il virus presente sulle superfici venga trasportato dalle mani alla bocca, al naso e alle congiuntive, ma si ritiene che questa non sia la via principale dell'infezione. Per tale motivo è comunque necessario disinfettare le superfici e lavarsi frequentemente le mani;
- Le persone sintomatiche sono quelle che diffondono il virus in grande quantità, per questo è importante restare a casa anche quando sono presenti lievi sintomi a carico delle vie aeree, olfatto e gusto;

Le strategie di prevenzione mirano a limitare il più possibile la diffusione dell'infezione attraverso l'implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un agente patogeno per l'uomo di nuova comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né un vaccino. Nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione.

Definizione dell'attività nei diversi contesti professionali

Il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (figura professionale istituita con il DM 58/97), è l'operatore sanitario preposto, nell'ambito delle proprie competenze, alle attività di prevenzione riguardo alla tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, alla tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro, alla tutela igienico-sanitaria degli alimenti e bevande, alla sanità pubblica e veterinaria.

Le attività sui cui i Tecnici della Prevenzione sono specificatamente formati e quotidianamente impegnati sono:

- la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili;
- la vigilanza igienico-sanitaria delle strutture recettive, sanitarie e sociosanitarie;
- la verifica dei requisiti igienico sanitari dei servizi alla persona (estetisti, tatuatori, centri benessere, ecc...), di palestre e piscine;
- l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- l'attività libero professionale di consulenza in materia di sicurezza alimentare, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene ambientale;
- l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive per le varie attività aziendali;
- l'informazione e formazione dei lavoratori;
- i controlli ufficiali di alimenti e bevande nonché la verifica dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese alimentari;
- i controlli ufficiali in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria;
- la verifica della corretta applicazione (negli ambienti di vita e di lavoro) di specifiche procedure e protocolli operativi.

La situazione imprevista e preoccupante causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2, ha portato alla ridefinizione delle attività proprie di tale figura e all'individuazione di nuove attività a sostegno dell'attuale emergenza, in particolar modo dei TdP giornalmente operativi presso i:

- Dipartimenti di Prevenzione → specifiche strutture operative delle Aziende Sanitarie territoriali diffuse sull'intero territorio nazionale;
- Servizi di Prevenzione e Protezione delle strutture pubbliche e private → specifiche strutture aziendali preposte:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Attività derogabili e inderogabili

Nella professione del Tecnico della Prevenzione esistono interventi improcrastinabili che, anche nel momento dell'emergenza, devono continuare ad essere erogati, con le opportune precauzioni e gli opportuni DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

Il primo obiettivo del Tecnico della Prevenzione (dipendente del SSN e/o Libero professionista) è quello di assicurare la continuità di tutte le attività che possono essere considerate indifferibili. Al fine di consentire che le attività non differibili siano svolte in sicurezza (per gli operatori e per gli utenti), dovranno essere adottate le misure organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure igienico sanitarie emanate dalle Istituzioni di riferimento (Presidenza del Consiglio dei Ministri, ISS, Ministero Salute, ecc...)

Alcuni esempi di attività indifferibili sono:

- l'attività di formazione e informazione dei lavoratori (svolta a distanza o, in caso di impossibilità, con le dovute misure di prevenzione);
- il supporto ai datori di lavoro nella determinazione delle misure necessarie per la prosecuzione delle attività produttive in condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione;
- gli interventi in caso di infortuni sul lavoro;
- eventuali attività "urgenti" a fronte di segnalazioni di pericolo contingente;
- il servizio di pronta disponibilità, nelle modalità attualmente in essere in ogni azienda;
- le certificazioni e le attività propedeutiche finalizzate a garantire il flusso della circolazione delle derrate alimentari in particolare verso altri paesi Comunitari e Terzi;
- le attività correlate ai provvedimenti di allerta sugli alimenti (RASFF), tenendo conto del livello di rischio per la salute umana, che verranno effettuate possibilmente tramite contatto telefonico o mail;
- le attività nelle segnalazioni per tossinfezioni alimentari;
- tutte le attività di consulenza svolte per le aziende, che non necessitano di spostamento e che possono essere quindi svolte in ufficio e necessarie al fine di non ostacolare le attività produttive;
- le attività di istruttoria per la formulazione dei pareri igienico-sanitari ambientali che devono rispettare i tempi dei procedimenti amministrativi;
- le indagini ambientali per casi di legionellosi o altre emergenze ambientali.

Esempi di attività derogabili sono:

- sopralluoghi non urgenti e prorogabili;
- attività ordinarie di controllo ufficiale;
- eventuali attività di sportello/ricevimento per il pubblico (convertendola, ove possibile, in modalità telefonica e via mail).

Il ruolo del Tecnico della Prevenzione nell'emergenza COVID-19

Nell'ambito dell'emergenza COVID-19 i Tecnici della Prevenzione hanno rimodulato la propria attività ordinaria, impegnandosi nello svolgimento delle attività necessarie alla prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2. In tal senso i fronti su cui i TdP sono impegnati sono:

1. attività di consulenza ai datori di lavoro per la definizione delle corrette modalità di prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro;
2. attività di supporto alle direzioni aziendali nella definizione delle misure di prevenzione dei contagi da COVID-19 nei luoghi di lavoro, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie;
3. attività di informazione, formazione ed addestramento gli operatori sul corretto utilizzo dei DPI;
4. verifica, negli ambienti di vita e di lavoro, dell'attuazione e del rispetto dei principi generali di Prevenzione disposti dai DPCM secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il DPCM 26 aprile 2020 prevede, per la cosiddetta "fase 2", specifiche misure per il contenimento del contagio da COVID-19 negli ambienti di vita e di lavoro. In particolare, il DPCM, individua tutte le attività di informazione e prevenzione necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive (aziende del territorio, cantieri) e commerciali. Tali misure prevedono attività di informazione, idonee modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, precauzioni igieniche personali per i lavoratori, misure di sanificazione e pulizie in azienda, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi, ecc...).

In questa fase, appare decisivo:

- adottare in tutti i luoghi di vita e di lavoro le corrette misure di prevenzione del contagio da COVID-19;
- mettere in atto un sistema di verifica capillare su tutto il territorio nazionale, al fine di scongiurare un nuovo aumento dei casi di contagio da COVID-19.

Il Tecnico della Prevenzione rappresenta la professione sanitaria in possesso delle competenze necessarie per svolgere un ruolo determinante in entrambe le due suddette linee di lavoro.

In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio delle misure di prevenzione, la Circolare del Ministero dell'Interno del 14 Aprile 2020 indica la possibilità, ai Prefetti della Repubblica, di *"chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali [...] ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori"*.

Nella più recente Circolare (2 maggio 2020) il Ministero dell'Interno invita i Prefetti a *"garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da COVID-19"* programmando specifici servizi di controllo da parte di nuclei a composizione mista che prevedono *"l'apporto delle Aziende Sanitarie Locali"*.

Appare doveroso sottolineare la necessità che i Tecnici della Prevenzione impegnati in qualità di consulenti dei datori di lavoro e delle aziende e/o in qualità di verificatori per conto dei Dipartimenti di Prevenzione lavorino in sinergia, orientando le proprie competenze relazionali e professionali a supporto delle attività del territorio. È indispensabile che il Tecnico della Prevenzione svolga le proprie attività con modalità di supporto alle imprese, a tutela del consumatore e della collettività in generale. È così che i TdP svolgono la loro funzione di professionisti della prevenzione, che forniscono assistenza e supporto.

Le verifiche dei Tecnici della Prevenzione sul rispetto dei DPCM e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, si realizzano attraverso specifici sopralluoghi presso i siti delle aziende, nel corso dei quali vengono valutati i seguenti aspetti:

- **Le soluzioni organizzative ed economiche** adottate al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2:
 - incentivazione del lavoro agile;
 - riduzione o sospensione temporanea delle attività lavorative dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - turnazione delle presenze nei luoghi di lavoro;
 - orari di entrata e uscita dei dipendenti scaglionati;
 - spostamenti all'interno del sito aziendale limitati al minimo indispensabile;
 - divieto di riunioni e corsi formativi in presenza;
 - annullamento di trasferte e viaggi di lavoro.
- **L'informazione** ai lavoratori riguardo le misure di prevenzione:
 - il datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano informati sul rischio di infezione da coronavirus e sulle regole comportamentali, in particolare circa i seguenti punti:
 - Divieto di accesso in azienda se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio;
 - Rimanere a casa e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria in presenza di febbre (> 37,5°) o di altri sintomi influenzali;
 - Informare l'ufficio del personale, indossare la mascherina, seguire le indicazioni in merito all'isolamento in caso di insorgenza di sintomi influenzali, febbre durante l'attività lavorativa;
 - Rispetto delle procedure anti-diffusione
- **La gestione del personale esterno:** obbligo di adozione delle regole anti-contagio aziendali per i lavoratori esterni e precisa definizione delle modalità di accesso dei fornitori. In particolare, per i fornitori devono essere adottate adeguate procedure di ingresso, transito ed uscita, riducendo il contatto con il personale interno, che includano:
 - La possibilità di rimanere a bordo e il divieto di accesso agli uffici;
 - Nelle attività di carico/scarico il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro da altri operatori;
 - L'individuazione/installazione di servizi igienici dedicati e loro pulizia giornaliera.
- **Pulizia e sanificazione:** garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica dei locali e degli oggetti frequentemente manipolati quali tastiere, mouse, telefoni, distributori di bevande e snack.

- **Precauzioni igieniche personali:** l'azienda deve adottare misure igieniche, in particolare mettere a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.
- **Dispositivi di protezione personale:** qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione sulla base della tipologia di attività svolta (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...). Esistono due tipi di mascherine:
 - Le mascherine chirurgiche: proteggono gli altri ma non chi la indossa, dal momento che non filtra l'aria inspirata ma ha la funzione di evitare la dispersione del virus. La persona che la indossa è protetta se anche gli altri la portano.
 - Le mascherine protettive facciali filtranti (DPI): sono dispositivi di protezione individuali, devono essere certificati CE e riportanti la norma E149. Possono avere o meno la valvola di espirazione che serve a far uscire l'aria che si "butta fuori" quando di espira. Si differiscono per il grado di protezione FFP1, FFP2, FFP3: più alto è il grado, più è piccola la tipologia di particella che viene bloccata dalla mascherina.
- **Gestione degli spazi comuni:** è necessario contingentare l'accesso agli spazi comuni quali mense, locali ristoro, aree fumatori, zone break e spogliatoi dotato di ventilazione continua, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
- **Adozione di un Comitato** per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione: è necessario che all'interno di ogni esercizio sia costituito un "Comitato" con finalità di assicurare un costante e locale presidio circa l'applicazione e la verifica dell'efficacia delle misure previste dal protocollo.

Organizzazione e svolgimento delle attività lavorative del Tecnico della Prevenzione durante l'emergenza COVID-19

Nell'organizzazione e nello svolgimento della propria attività lavorativa durante l'emergenza COVID-19, i Tecnici della Prevenzione devono rispettare le regole comportamentali e igienico-sanitarie di base previste per tutta la cittadinanza ma anche adottare tutte le precauzioni necessaria sulla base della valutazione del rischio effettuata in base alle condizioni di lavoro e agli ambienti di lavoro in cui espleta la sua attività.

Pertanto, le già previste misure di tutela messe in atto per il rischio da agenti biologici vanno integrate da apposite misure individuate ad hoc.

Precauzioni nello svolgimento dell'attività del TdP ai tempi del COVID-19

- Distanziamento sociale → E' importante svolgere le attività mantenendo una distanza sociale di almeno un metro, e dove questa non è possibile è bene applicare le precauzioni opportune. Evitare strette di mano o abbracci e attività al chiuso con gruppi numerosi che non permettano il distanziamento sociale. Le riunioni di equipe possono essere senz'altro fatte ma rispettando il distanziamento sociale oppure ricorrendo ai mezzi telematici.
- Lavare le mani con cura → La tecnica maggiormente in uso consiste nel lavaggio sociale, svolto con l'utilizzo di un normale sapone detergente e acqua di rubinetto, e deve durare dai 40 ai 60 secondi; per il lavaggio sociale può essere utilizzato il frizionamento delle mani con gel in soluzione alcolica.
- Controllare che le proprie mani siano prive di lesioni e ferite → Tenere sotto controllo le proprie mani è importante: le piccole lesioni della cute determinano una maggiore probabilità di trasmettere microrganismi agli altri e anche di contrarre malattie.
- Mantenere le unghie corte (0,5/1 mm) e rimuovere lo smalto e le unghie artificiali → Le unghie corte e prive di smalto hanno meno probabilità di raccogliere microrganismi
- Igiene dei locali e dell'aria indoor → Ben conosciamo l'importanza di mantenere ambienti di vita e luoghi di lavoro idonei, costantemente puliti e igienizzati utilizzando prodotti specifici a base di alcol o cloro, ivi comprese tutte le attrezzature e gli oggetti di maggior utilizzo. Trattandosi di trasmissione virale, è opportuno che tutti gli ambienti di vita e di lavoro siano regolarmente arieggiati per garantire un adeguato ricambio d'aria, sia durante che dopo l'utilizzo.
- Utilizzare DPI efficaci → I Tecnici della Prevenzione che per motivi di lavoro (es: attività di prevenzione e protezione presso strutture ospedaliere e sanitarie, gestione dei processi legati all'emergenza, redazione di procedure e misure destinate al contenimento del rischio, addestramento specifico sull'uso dei DPI in strutture ospedaliere rivolto personale Sanitario, sopralluoghi e verifiche, attività di consulenza ad imprese,) potrebbero entrare a contatto con persone positive al Coronavirus o con personale sanitario a "contatto stretto" con esposti, dovranno adottare procedure specifiche ed utilizzare DPI quali ad esempio Visiera o occhiali, Mascherina FFP2-FFP3, mentre per chi non è esposto in maniera diretta una mascherina chirurgica (dispositivo medico) è sufficiente tenendo sempre conto delle raccomandazioni

generali legate alla distanza sociale, alla sanificazione delle mani ed al mantenimento delle buone pressioni igieniche.

- Formazione e informazione dei professionisti TdP → I TdP sono tenuti a formarsi sulla nuova emergenza sanitaria Covid-19. La corretta informazione è un elemento imprescindibile per affrontare ogni situazione di crisi. I TdP devono inoltre informarsi sulle norme, circolari e ordinanze che vengono emanate a livello nazionale e locale.

Focus DPI

In merito ai DPI appare opportuno ricordare che l'Art. 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) stabilisce che per i lavoratori che *"..... nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio"*.

Il successivo comma 2 stabilisce che *"Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio"*.

Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza.




Si ricorda che le deroghe alla marcatura CE dei DPI riguardano unicamente le mascherine chirurgiche per la prevenzione del contagio da COVID19, mentre gli altri DPI dovranno essere rigorosamente adeguati ai rischi specifici.

I Dispositivi di Protezione Individuale quali Facciali Filtranti FFP2 ed FFP3 dotati di valvola respiratoria (costituita dalla presenza di "griglietta" o "tappino" colorato posizionato sulla superficie esterna del facciale in base alla tipologia dello stesso) non sono per la popolazione e/o per i lavoratori che NON sono esposti al virus, in quanto il loro utilizzo non è destinato a evitare la diffusione del virus verso altri cittadini nel caso vengano utilizzate da una persona contagiata, ma a proteggere le persone che devono prestare assistenza ai casi sospetti/accertati di Covid-19.

La motivazione di tale indicazione risiede nelle caratteristiche dei dispositivi filtranti. I facciali filtranti dotati di valvola respiratoria garantiscono la protezione individuale di chi li indossa e NON alle persone che si trovano nelle loro immediate vicinanze. I facciali filtranti infatti hanno potere filtrante per l'aria inspirata, ovvero dall'ambiente va verso le vie respiratorie, a favore quindi di chi la indossa, ma non ha nessun potere filtrante per l'aria espirata, ovvero l'aria che fuoriesce dalle vie respiratorie di colui che la indossa e va verso l'esterno. Ciò in quanto la valvola del DPI ha il ruolo esclusivo di rendere più confortevole l'atto respiratorio di chi indossa il medesimo dispositivo; la valvola respiratoria è costituita dotata di una membrana che meccanicamente, con la respirazione, si apre verso l'esterno ad ogni maggiore pressione respiratoria (ad esempio starnuto, colpo di tosse, ecc), facendo liberare, appunto verso l'esterno, il droplet (goccioline di saliva che possono arrivare ad una certa distanza, in occasione di starnuti, tosse o semplicemente parlando) e di conseguenza la possibile contaminazione delle persone asintomatiche potenzialmente con infezione verso coloro che non lo sono.

Il termine mascherine chirurgiche (da norma si chiamano maschere facciali ad uso medico) si riferisce a mascherine monouso certificate come DM (Dispositivo Medico) per uso come dispositivi medici in base alla normativa nazionale e comunitaria. Con questo termine si comprendono articoli con caratteristiche diverse per quanto riguarda materiali e disegno; in generale si assicurano al viso mediante lacci, da legare dietro la nuca, o elastici da passare dietro le orecchie; alcuni modelli sono dotati di un ferretto flessibile, che identifica la parte superiore, per una migliore aderenza alla sella nasale.

Dal punto di vista ergonomico devono coprire contemporaneamente naso e bocca (altezza del setto nasale e sotto il mento) e lateralmente devono coprire ovvero essere aderenti al profilo del viso. Possono essere lisce o pieghettate (alcune possono avere la forma a coppetta). In relazione all'efficienza di filtrazione meccanica e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ($\geq 98\%$), la IIR è resistente anche agli spruzzi. Le mascherine chirurgiche sono dei Dispositivi Medici (DM) e non sono classificabili come DPI, in quanto il percorso di certificazione e ancor prima il percorso di destinazione d'uso del prodotto, sono essenzialmente diversi. Il DPI è destinato a proteggere l'operatore che lo indossa mentre il DM è destinato ad evitare la diffusione degli agenti biologici e la contaminazione. Per essere utile, e soprattutto per evitare problemi maggiori connessi anche al falso senso di sicurezza, il loro uso deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto di appropriate norme igieniche; in assenza di queste il loro uso potrebbe tradursi in un rischio aggiuntivo. In particolare va ricordata la necessità di lavarsi accuratamente le mani ogni volta prima di togliere la mascherina e successivamente alla rimozione e smaltimento.

Mask Type	Standards	Filtration Effectiveness		
 Single Use Face Mask	China: YY/T0969	BFE: $\geq 95\%$ PFE: ✗		
 Surgical Mask	China: YY 0469	BFE: $\geq 95\%$ PFE: $\geq 30\%$		
	USA: ASTM F2100	Level 1	Level 2	Level 3
		BFE: $\geq 95\%$ PFE: $\geq 95\%$	BFE: $\geq 98\%$ PFE: $\geq 98\%$	BFE: $\geq 98\%$ PFE: $\geq 98\%$
	Europe: EN 14683	Type I	Type II	Type III
BFE: $\geq 95\%$ PFE: ✗		BFE: $\geq 98\%$ PFE: ✗	BFE: $\geq 98\%$ PFE: ✗	
 Respirator Mask	USA: NIOSH (42 CFR 84)	N95 / KN95	N99 / KN99	N100 / KN100
	China: GB2626	0.3 μm : $\geq 95\%$	0.3 μm : $\geq 99\%$	0.3 μm : $\geq 99.97\%$
	Europe: EN 149:2001	FFP1	FFP2	FFP3
		0.3 μm : $\geq 80\%$	0.3 μm : $\geq 94\%$	0.3 μm : 95%

BFE: Bacteria Filtration Efficiency. Efficiency at capturing bacteria (3.0 microns)

PFE: Particle Filtration Efficiency. Efficiency at capturing particles (0.1 microns)

Fermo restando le responsabilità prescritte dal D.Lgs, 81/08 e s.m.i., dove ciascun professionista è responsabile della propria salute, ogni Tecnico della Prevenzione, qualora il Documento del rischio preveda un'esposizione al rischio biologico in esame, è tenuto a:

- indossare i DPI associati al pericolo;
- utilizzare correttamente i DPI;
- rispettare rigorosamente le corrette procedure per la vestizione, svestizione ed eliminazione dei DPI;
- se trattasi di DPI riutilizzabili (quali ad esempio occhiali, visiere, ecc.) conservarli nelle condizioni prescritte dal produttore.

Procedure di Vestizione/Svestizione

Esempio di procedura di vestizione con DPI per l'accesso ad aree a rischio di contaminazione SARS-CoV-2:

1. togliere ogni monile e oggetto personale;
2. eseguire la vestizione in un ambiente idoneo;
3. se possibile, rispettare la sequenza di vestizione sotto l'osservazione di un secondo operatore che si mantiene a distanza di almeno un metro;
4. controllare l'integrità dei DPI;
5. praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone;
6. indossare il camice monouso idrorepellente con polsini;
7. indossare i guanti;
8. indossare una mascherina chirurgica;
9. qualora necessario per l'attività indossare il DPI facciale filtrante FFP2 o FFP3;
10. indossare gli occhiali di protezione o la visiera protettiva.

Al termine delle attività effettuare la svestizione come segue:

1. effettuare la svestizione in una zona dedicata;
2. evitare il contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, naso, occhi, cute e mucose;
3. decontaminare i DPI riutilizzabili (occhiali di protezione e/o visiera protettiva);
4. smaltire i DPI monouso nell'apposito contenitore presente nell'area di vestizione;
5. se possibile, rispettare la sequenza di svestizione sotto l'osservazione di un secondo operatore che si mantiene a distanza di almeno un metro;
6. rimuovere il camice unitamente ai guanti e smaltire nel contenitore per i rifiuti a rischio infettivo;
7. praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone;
8. rimuovere gli occhiali di protezione e/o la visiera protettiva e posizzarli nel contenitore predisposto per la decontaminazione;
9. rimuovere la mascherina FFP2 o FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore per i rifiuti a rischio infettivo;
10. rimuovere la mascherina chirurgica maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore per i rifiuti a rischio infettivo;
11. praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone.

Esempio di procedura di rimozione della mascherina chirurgica:

- Lavarsi le mani in maniera accurata con acqua a sapone;
- Afferrare nella parte posteriore i lacci e/o gli elastici della mascherina e toglierla cercando di evitare che la fase di rimozione preveda il ribaltamento o il passaggio della mascherina dalla parte posteriore della nuca passando sopra la testa verso il viso (es. con i lacci/elastici nella mano destra allontanare la mascherina dal viso allungando il braccio e portarla avanti verso sinistra, facendo seguire il movimento dall'altra mano-braccio);
- Smaltire la mascherina nei rifiuti non differenziati (solo nel caso di uso della mascherina da parte di persone non con infezione in corso);
- Ripetere il lavaggio delle mani;
- Prevedere eventuale sanificazione delle mani con soluzione disinfettante.

Smaltimento dei DPI

La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: *“dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”* anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati.

L’Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione *“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”*, aggiornata al 14 marzo 2020, precisa che:

- *“Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)”*.

Tutto ciò premesso, si potrebbe concludere che le mascherine e i guanti impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie possano essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.

Qualora fossero necessarie modalità di gestione più cautelative, tali rifiuti dovrebbero essere gestiti come rifiuti speciali equivalenti a quelli prodotti dalle strutture sanitarie. In questo caso, i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani, e gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo avvalendosi di un’azienda specializzata per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di questi rifiuti speciali (codice CER 180103* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*).

Tutto ciò premesso informiamo che al momento alcune Regioni quali Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno precisato che i *“Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati”*.

Focus disinfezione delle superfici

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente).

La linea guida dell’ECDC riporta che, di massima, la pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt’oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2.

Alcuni studi hanno approfondito la valutazione delle diverse tipologie di superfici e i diversi tempi di persistenza e infettività delle particelle virali emesse dai soggetti contagiati. Il materiale più favorevole alla persistenza dei coronavirus sono le plastiche (72 ore) e l’acciaio inossidabile (48 ore). Le superfici che meno ne consentono la persistenza sono di rame e il cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 4 ore per il rame e 24 ore per il cartone.

I principi attivi maggiormente utilizzati nei disinfettanti autorizzati sono l’etanolo, gli ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), il perossido d’idrogeno e il sodio ipoclorito.

Nell’utilizzo dei disinfettanti devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempo di contatto. Queste indicazioni derivano infatti dagli studi effettuati per verificare l’efficacia di ogni prodotto.

VADEMECUM SUI DISINFETTANTI

- 1 I principi attivi disinfettanti (e i prodotti biocidi e PMC che li contengono) sono in grado di distruggere, eliminare o comunque di rendere innocui gli organismi nocivi attraverso processi chimici/biologici e non mediante la sola azione fisica o meccanica.
- 2 I prodotti che vantano un'azione "disinfettante" devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione che garantiscono l'avvenuta autorizzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea.
- 3 I prodotti senza l'indicazione della specifica autorizzazione del Ministero della Salute che tuttavia riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che, di fatto, riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante o di rimozione di germi e batteri non sono da considerarsi prodotti con proprietà disinfettante/biocida, bensì sono igienizzanti (cosmetici se per la cute o detersivi se per l'ambiente) per i quali non è specificata e/o dimostrata l'efficacia.
- 4 Ai prodotti detersivi/igienizzanti pertanto non possono essere attribuiti specifici effetti, ancorché attraverso azione meccanica, nei confronti di virus e batteri in quanto questo potrebbe creare nell'utilizzatore false aspettative nei confronti di tali prodotti.
- 5 Vi è un'ampia disponibilità sul mercato di disinfettanti efficaci autorizzati, non è opportuno raccomandare a priori un solo principio attivo con una precisa concentrazione o un unico tempo di contatto poiché l'efficacia è stabilita, verificata e autorizzata di volta in volta per ogni singolo prodotto.
- 6 Disinfettanti per le superfici:
 - Per superfici dure sono disponibili prodotti a base di ipoclorito di sodio efficaci contro i virus a una concentrazione non inferiore allo 0,1% (p/p) da utilizzare dopo pulizia con acqua e un detersivo neutro. Linee guida internazionali indicano che per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, è possibile fare riferimento a prodotti a base di etanolo al 70% v/v (62 % p/p) sempre dopo pulizia con acqua e un detersivo neutro.
 - Sono comunque disponibili ed efficaci altri prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di ammoni quaternari o perossido di idrogeno che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida.
- 7 Disinfettanti per la cute:
 - I disinfettanti disponibili sono a base di etanolo o di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), oltre a miscele di alcoli. I PMC, a oggi, autorizzati a base di solo etanolo ne contengono una percentuale compresa tra il 73 e l'89% (p/p) o il 65% (p/p) se l'etanolo è presente in miscela con altri alcoli. Le soluzioni a base di etanolo in concentrazioni più elevate non sono consigliate perché meno efficaci. Anche una delle formulazioni dell'OMS prevede etanolo all'80% (v/v) corrispondente a ca. il 73% (p/p) a 20°C.
 - Non è possibile escludere che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo, siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio.
 - Sono disponibili altri disinfettanti a base di ammoni quaternari efficaci contro i virus per la cute/mani autorizzati dal Ministero della Salute come PMC.
- 8 Per evitare esposizioni pericolose ai disinfettanti non è consigliabile prepararli da sé, incluse le formulazioni proposte dall'OMS, in considerazione della pericolosità delle sostanze.
- 9 Per l'uso dei disinfettanti per le mani e le superfici, ma in generale in quello di tutti i disinfettanti, devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta, rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempi di contatto raccomandati. Si raccomanda di non mescolare mai più prodotti se non specificatamente indicato, se necessario arieggiare i locali dopo l'utilizzo di disinfettanti e prima di soggiornarvi e soprattutto tenere tali prodotti fuori dalla portata dei bambini. Non trasferire i prodotti pericolosi e i detersivi in contenitori anonimi privi di etichette.
- 10 Resta valida la raccomandazione di lavare frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone ogni qual volta si pensi di essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del corpo contaminate e, qualora non sia possibile, di disinfettare le mani con un disinfettante per la cute.



Link utili

- <https://www.sirsrer.com/wp-content/uploads/2020/04/BOOK-coronavirus-R.-Guariniello.pdf>
- <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione>
- <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf>
- <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-17-2020.pdf>
- <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-10-2020.pdf>
- <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-7-2020.pdf>
- https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+disinfettanti+%281%29.pdf/a7c0db14-89b8-d688-1c5b-04f0e5aa195c?t=1588410509462
- http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1877_allegato.pdf
- <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/TESTO-UNICO-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf>
- <https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/circolari/circolare-2-maggio-2020-misure-urgenti-materia-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-covid-19-applicabili-sullintero-territorio-nazionale>
- <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>
- <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>
- <https://www.iss.it/coronavirus>
- <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid19-misure-dell-istituto.html>

Bibliografia

UNPISI – Informativa e raccomandazioni per la gestione del rischio da coronavirus (SARS CoV-2)

UNPISI – Comunicazione pubblica sull'utilizzo delle mascherine respiratorie

Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 28 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.2/ 2020 Rev.)

Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni – COVID-19. Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.4/ 2020 Rev.)

Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria indoor. Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 21 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/ 2020 Rev.).

Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020).

Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19. Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2. Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 17/2020).

DPCM 26 Aprile 2020

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Circolare del Ministero dell'Interno del 14 Aprile 2020

Circolare del Ministero dell'Interno del 2 Maggio 2020